



## **Titolo**

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – art. 35, comma 4, CGS –attestazione di una lesione personale - referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – mancanza dell’attestazione della lesione – art. 35, comma 2 - applicabilità

## **Descrizione**

Per applicare il 4° comma dell’art. 35 del CGS, occorre l’attestazione della lesione personale, comunque intesa, con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che mancasse l’attestazione di una lesione personale; la mancanza di tale attestazione escludeva di per sé l’integrazione della fattispecie del 4° dell’art. 35 e faceva rifluire la condotta violenta nell’ambito del 2° comma dell’articolo; soltanto in presenza di un’attestazione “positiva” nel referto medico si sarebbe potuto discutere sulla ricorrenza o meno di una lesione personale nel senso indicato dall’art. 35, 4° comma, CGS).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 121/CFA/2024-2025/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 35 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0121 CFA del 30 giugno 2025 (Presidente federale/Angelo Russo - Procura federale interregionale/Gregorio Lombardi)**